



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

CODICE DEONTOLOGICO DEL PROFESSIONISTA TRIBUTARIO Iscritto alla LAIT

e/o (assegnato da Lait) ad una delle Federazioni costituite da Lait

Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

(approvato dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art.11 dello Statuto)

Preambolo – QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CODICE

La redazione del presente Codice è stata elaborata dal Consiglio Direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi L.A.I.T in esecuzione del compito ad esso demandato dallo statuto.

Il presente Codice Deontologico e di condotta, pubblicato sul sito internet dell'Associazione, ha lo scopo di definire i principi di condotta professionale, morale e deontologica a cui deve attenersi il Professionista associato alla L.A.I.T e/o assegnato ad una delle Federazioni da essa costituite, nello svolgimento di ogni attività posta in essere sia nei rapporti interni all'Associazione che con i soggetti terzi.

Pertanto, questo documento, vuole essere una guida all'attività del Professionista Tributario che esercita la professione, ai sensi della LEGGE n.4 del 14/01/2013, in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del contribuente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti.

Il presente Codice Deontologico e di condotta costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione a tutti gli effetti. Il codice si compone di due parti: la prima attinente ai principi generali e la seconda attinente alle norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche ed etiche che il Professionista Tributario associato deve rispettare nello svolgimento della propria funzione sociale.

Parte I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il ruolo del Professionista Tributario associato è essenzialmente privato anche se le conseguenze del suo operare si manifestano nella sfera del pubblico interesse.

Egli deve esercitare l'attività in piena indipendenza ed autonomia, utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle vigenti norme, le proprie conoscenze e le capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni. Ed è a queste caratteristiche professionali che dovrà essere ricondotto l'eventuale rifiuto del Professionista Tributario associato, a fornire consulenza o assumere incarichi quando ciò implichi la violazione delle norme di legge, o siano lesivi, anche in forma fraudolenta, dei legittimi interessi di terzi. Nei rapporti con i terzi il Professionista Tributario deve sempre evidenziare la propria iscrizione alla LAIT, il numero di iscrizione ed il riferimento alla Legge 4/2013. Nell'esercizio della professione il Professionista Tributario deve ispirarsi a principi di massima riservatezza evitando



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

nel modo piú assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni acquisite nell'ambito o in conseguenza di un incarico.

Egli deve sviluppare al massimo il livello della propria preparazione professionale attraverso un costante processo formativo, avendo quale obiettivo primario la specializzazione nel settore del diritto tributario e delle sue applicazioni e conseguenze nel settore dell'economia, della finanza e del lavoro.

Art. 2

Spetta agli organi disciplinari previsti nello Statuto la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e tenendo conto della reiterazione dei comportamenti in violazione dello Statuto e delle norme deontologiche e di condotta assunti dagli Associati. L'organo deputato ad avviare la procedura disciplinare su segnalazione del Consiglio Direttivo è la Commissione Disciplinare,

la quale attendendosi alle "Norme sui Procedimenti Disciplinari", parte integrante del presente Codice Deontologico e di condotta, ha il potere di deliberare sulla gravità delle violazioni commesse e quindi sulle sanzioni applicabili al termine del procedimento.

Le pene disciplinari previste sono: richiamo formale, sospensione dell'iscrizione all'Associazione per un periodo non superiore a 2(due) anni, esclusione.

Per richiamo formale si intende un biasimo formale in forma scritta da parte del Presidente, da recapitare entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del procedimento disciplinare.

Per sospensione si intende l'impossibilità di utilizzare i servizi dell'Associazione e di fregiarsi sotto qualsiasi forma del titolo di Professionista Tributario iscritto a L.A.I.T.

Per esclusione si intende lo scioglimento del rapporto associativo in via unilaterale e senza possibilità di reintegro.

Art. 3

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Parte II – NORME DEONTOLOGICHE

Attività Professionale e rapporto con il cliente

Art. 1

Al Professionista Tributario associato, che svolge la propria attività in piena autonomia ed indipendenza, si richiedono probità e decoro nell'esercizio della professione che deve essere improntata a diligenza, correttezza e discrezione verso il cliente/contribuente, sia esso persona fisica che giuridica.

Art. 2

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista Tributario associato deve operare al meglio delle proprie capacità e conoscenze, per tutelare gli interessi del proprio assistito, astenendosi dal fornire preventivamente assicurazioni o garanzie di successo.

Art. 3

Il Professionista Tributario associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

Il Professionista Tributario associato, in ogni documento e rapporto scritto coi clienti, contraddistingue la sua attività come professionista che esercita ex lege 4/2013

Il Professionista Tributario associato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di contenzioso di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro professionista.

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Art. 4

È dovere del Professionista Tributario associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. È dovere del Tributarista adempiere agli obblighi di formazione e aggiornamento, partecipando al programma di formazione permanente organizzato dall'Associazione LAIT, a livello provinciale, regionale e nazionale, tramite le proprie strutture formative.

Art. 5

È dovere, oltre ché diritto, primario e fondamentale del Professionista Tributario mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

Il Professionista Tributario è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività fiscale che per l'attività contenziosa o aziendale.

La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Professionista Tributario per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

Il Professionista Tributario è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale ed, in genere, di tutte le norme contenute nella presente disciplina anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria e/o ricada nella normativa antiriciclaggio.

Art. 6

Una volta accettato l'incarico, la posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non devono condizionare minimamente la condotta del Professionista Tributario Associato.

Art. 7

Il Professionista Tributario deve compilare le parcelle in conformità alla reale prestazione dell'opera. La fattura deve essere facilmente leggibile e comprensibile da parte del cliente, al quale verrà illustrata per presa visione, prima del conferimento dell'incarico.

Art. 8

Nel caso in cui il Professionista Tributario operasse all'interno di una struttura consociata è unicamente responsabile dei fatti specifici a lui riconducibili.

Art. 9

Nell'espletamento dell'incarico professionale il Professionista Tributario avrà cura di puntualizzare al cliente portata e limiti dell'incarico. Pertanto il Professionista Tributario associato eviterà di fornire prestazioni quando l'eccessivo carico di lavoro del proprio studio o la non approfondita conoscenza della specifica materia non garantisce la corretta consulenza. Richiesto un parere, verbale o scritto, il Professionista Tributario deve evitare la genericità della risposta e, pur evidenziando gli elementi di eventuale obiettiva incertezza, deve esprimerlo in termini chiari e privi di ogni ambiguità.

Art. 10

Nel corso del mandato dovrà inoltre dargli spontanei e periodici raggugli in ordine allo stato della pratica. In ogni caso dovrà sempre fornire con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente al quale dovrà rendere conto anche delle eventuali somme ricevute in deposito.

Art. 11

Il Tributarista ha diritto di rinunciare al mandato.

Qualora per ragioni particolari o impegni inderogabili, il Professionista Tributario si trovasse nella necessità di rinunciare ad un mandato già sottoscritto dal cliente, dovrà comunicarlo per iscritto alla parte assistita prevedendo un preavviso, adeguato alle circostanze, e dovrà informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare il corretto adempimento delle norme fiscali.

Il Professionista Tributario avrà in ogni modo cura di completare gli adempimenti in corso. In particolare, collaborerà con il collega che eventualmente dovesse subentrare nell'assistenza al cliente, per non pregiudicare gli interessi del suo ex assistito.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Qualità del servizio, informazione, concorrenza

Art. 12

Il Professionista Tributario deve curare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo individua e gli affida l'incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri diversi elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore.

Art. 13

Nell'ambito della propria capacità d'acquisizione di clientela, il Professionista Tributario associato deve far prevalere la crescita professionale derivante da doti di preparazione e formazione noti al pubblico.

Ne consegue che si asterrà dal contattare i clienti attraverso procacciatori, e dall'acquisire clientela tramite offerte d'omaggi, prestazioni illecite o riconoscimenti provvigionali a terzi.

Art. 14

Il Professionista Tributario deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le normative vigenti. Deve altresì assolvere ogni impegno nei confronti di LAIT o della federazione a cui è accreditato.

Art. 15

L'aspetto liberale e competitivo deve intendersi sviluppato nell'ambito di direttive nazionali e comunitarie.

Sarà mantenuto entro termini costruttivi, senza degenerare nell'utilizzo di mezzi illeciti per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti, anche se appartenenti ad Albi o Associazioni diverse dalla LAIT e/o dalle Federazioni a cui è stato assegnato.

Art. 16

Tutta l'attività del Professionista Tributario sarà orientata a garantire la massima tutela degli interessi del cliente.

Pertanto, non dovranno essere lesinate le coperture assicurative che saranno invece le più vaste possibili. Dovranno permettere di coprire la propria attività professionale ed eventuali errori od omissioni, anche derivanti da affidamento a dipendenti o a terzi di parte della propria attività, riferibile prevalentemente a servizi contabili e/o d'assistenza.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Art. 17

In caso d'assistenza in contenzioso, il Professionista Tributario associato è obbligato ad informare il cliente di ogni conseguenza relativa al contenzioso.

Avrà cura di informarlo periodicamente della situazione del processo in atto, evitandone prescrizioni, decadenze o effetti pregiudizievoli.

Art. 18

Il Professionista Tributario associato non può attribuire le proprie responsabilità ai collaboratori.

Fanno eccezione gli accordi documentabili e specifici che non saranno in ogni modo riconducibili ad attività specifiche del Professionista o di professionisti iscritti ad ordini professionali.

Art. 19

Qualora non ci sia stata preventiva comunicazione al cliente, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato assunto, costituisce violazione di doveri professionali, e il Professionista Tributario associato ne dovrà personalmente rispondere.

Art. 20

Il Professionista Tributario associato non potrà usare registrazioni telefoniche sia in occasione di rapporti con i clienti, sia con i colleghi.

L'uso di registratori all'interno di convegni o incontri associativi, sarà subordinato all'autorizzazione da parte dell'assemblea o del relatore.

Art. 21

L'impegno politico e l'acquisizione di cariche pubbliche da parte del Professionista Tributario associato, dovrà essere esercitato al di fuori dell'attività professionale.

Il Professionista Tributario associato eviterà in ogni modo di utilizzare la propria posizione pubblica per acquisire clientela.

Incarichi non compatibili

Art. 22

Il Professionista Tributario associato non potrà fornire attività professionale quando questa sia in conflitto di interessi con il proprio assistito. Non può assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitti di interessi, senza il consenso esplicito del committente.

Art. 23

Il Professionista Tributario associato dovrà rifiutare incarichi non pertinenti alla sua sfera professionale, anche se questi dovessero comparire successivamente all'accettazione dell'incarico.

Art. 24

Il Professionista Tributario associato – tassativamente - non incasserà dai clienti, né assolverà per loro conto, gli oneri relativi a:

1. Tasse, contributi alle Istituzioni, oneri riferiti alla gestione del personale e a titolo di esempio non esaustivo, i contributi previdenziali, le ritenute fiscali.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Art. 25

L'accettazione di eventuali somme in deposito ricevute dal cliente, sar  considerata un incarico esclusivamente fiduciario, non prettamente professionale, e pertanto soggetto alle relative disposizioni di legge.

Il Professionista Tributario associato limiter  all'eccezione tale servizio, e fornir  in maniera trasparente e periodica, tutte le notizie relative a tale incarico fiduciario.

Art. 26

Il Professionista Tributario associato deve comportarsi con puntualit  e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari o adempimenti (versamento imposte, diritti ecc.) ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

Art. 27

Il Professionista Tributario associato   in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

Il Professionista Tributario associato pu  trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ci  sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

Art. 28

Il Professionista Tributario associato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attivit  svolta e comunque eccessivi. Il Professionista Tributario associato nella determinazione del proprio compenso, pu  utilizzare le indicazioni fornite dal tariffario nazionale LAIT reperibile sul sito internet dell'Associazione.

Rapporti con altri professionisti

Art. 29

Il Professionista Tributario associato non fornir  assistenza ai clienti, nemmeno occasionale, prima di avere verificato che gli stessi non siano assistiti da altro collega.

Art. 30

Al Professionista Tributario associato si richiede senso di solidariet  verso i colleghi. Egli deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti sull'attivit  professionale di un collega.

Art. 31

Il Professionista Tributario associato deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad albi o ruoli o elenchi tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L'aspetto competitivo deve essere mantenuto entro i limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

Art. 32

Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro tributarista egli non può assumere l'incarico, qualora sia a conoscenza che sussistano pendenze di ordine economico a danno dello stesso e in tale caso subordinare la propria disponibilità alla preventiva definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso.

Art. 33

Il Professionista Tributario che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di prestigio deve evitare di utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela.

Art. 34

Qualora il Professionista Tributario associato ottenga incarichi da altro collega, con funzioni di rappresentanza o assistenza, provvederà a remunerarlo in funzione degli accordi precedentemente fissati.

Art. 35

Il tributarista che intende promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione all'Associazione al fine di consentire un tentativo di bonario componimento. Di seguito darà corso alla procedura prevista dallo statuto per quanto attiene gli aspetti associativi o altrimenti per quelli esultanti.

Art. 36

Quando il Professionista Tributario associato è chiamato a definire una controversia in nome e per conto di un collega, lo informerà di tutti i risultati inerenti alla controversia.

Art. 37

La sostituzione di un collega in un procedimento di contenzioso implica:

1. Da una parte, l'obbligo di comunicare al collega la propria nomina per sostituzione;
2. Dall'altra, obbliga il collega sostituito a fornire al nuovo difensore tutti gli elementi necessari per una più facile attività di difesa del cliente.

Rapporti tra il tributarista e i terzi

Art. 38

Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in particolare modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati della Pubblica Amministrazione, il Professionista Tributario deve comportarsi con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo.

A tutela dei diritti patrimoniali della controparte il Professionista Tributario dovrà obbligatoriamente contrarre un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che dovesse causare nell'esercizio dell'attività professionale.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Rapporti con l'associazione

Art. 39

Il Professionista Tributarîo associato metterà a disposizione la propria personale disponibilità, nonché particolari conoscenze tecniche per favorire lo sviluppo dell'Associazione e la conoscenza dei colleghi.

Art. 40

Il Professionista associato si impegna ad operare secondo la filosofia dell'Associazione e pertanto gli impegni assunti dall'Associazione nei confronti delle Istituzioni si intendono anche impegni assunti da ciascun associato; ovviamente tutti i dati che dovranno essere inviati e/o comunicati ai Ministeri competenti ed in generale a tutte le Istituzioni, dovranno essere resi immediatamente disponibili all'Associazione per controlli e verifiche.

Il Professionista associato si fa garante nei confronti dell'Associazione della corretta ed esatta corrispondenza dei dati inviati alle Istituzioni.

Art. 41

Conformemente a quanto disposto dalla legge 4/2013, l'Associazione LAIT provvede a pubblicare sul proprio sito internet:

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione;
2. L'esplicita identificazione dell'attività professionale esercitata dagli associati;
3. I requisiti necessari per la partecipazione all'associazione;
4. L'assenza di scopo di lucro;
5. L'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente.

Istituisce, inoltre, uno sportello di riferimento per il cittadino, per le opportune informazioni relative all'attività svolta, la struttura organizzativa e la gestione di eventuali contenziosi. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è il soggetto preposto alla corretta applicazione del presente Codice Deontologico e di Condotta e provvede al suo monitoraggio nel tempo, adeguandolo alle esigenze evolutive dell'Associazione e del mercato.